

(N. 1373)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 9 novembre 1950

(V. Stampato N. 520-36) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 NOVEMBRE 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, contenente norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. - È soppresso.

Art. 2.

I tenenti colonnelli ed i maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tuttora in servizio, per i quali sia stato applicato il disposto del soppresso articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, dovranno essere presi in esame per l'avanzamento, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

p. *Il Presidente della Camera dei deputati*

MARTINO.

DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 727

Norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

Art. 1.

Per gli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 5 della legge 9 maggio 1940, n. 370, i limiti di età previsti dall'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e dalla tabella n. 1 annessa alla legge stessa sono modificati come segue:

colonnelli: anni 56;
tenenti colonnelli: anni 54;
maggiori: anni 52.

Art. 2.

Il tenente colonnello ed il maggiore delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non può essere promosso al grado superiore qualora sia raggiunto rispettivamente dall'età di 52 e 50 anni.

L'applicazione del limite di promovibilità di cui al comma precedente è sospesa, fino alla definizione del giudizio di avanzamento, nei riguardi del tenente colonnello o del maggiore, che compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento, abbia titolo alla promozione per vacanza preesistente alla data sotto la quale è raggiunto da limiti di promovibilità.

Art. 3.

Per gli anni 1948, 1949, 1950. il numero delle promozioni da effettuare semestralmente ai gradi di generale di corpo d'armata, di generale di divisione e di generale di brigata non può essere inferiore, rispettivamente, a due al grado di generale di corpo d'armata, a 4 al grado di generale di divisione e ad 11 al grado di generale di brigata, purchè l'eventuale eccedenza agli organici previsti per i predetti gradi dall'articolo 1 del decreto legi-

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Soppresso.

Art. 3.

Identico.

slativo 20 gennaio 1948, n. 45, non superi complessivamente il numero di dodici unità.

Nel caso tale eccedenza superi le dodici unità il numero complessivo di diciassette promozioni semestrali, da effettuare ai sensi del comma precedente, sarà ridotto, a partire da quelle rispettivamente assegnate ai gradi più elevati, di quanto necessario affinché l'eccedenza stessa sia contenuta nelle predette dodici unità.

Art. 4.

Per il conferimento delle promozioni semestrali al grado di generale di brigata saranno applicate le norme di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

Qualora al termine di ogni semestre il numero complessivo delle vacanze effettivamente verificatesi comporti una ripartizione proporzionale di vacanze diversa da quella attuata nel semestre stesso, si provvederà ad una nuova ripartizione proporzionale e alla revisione, a tutti gli effetti, delle anzianità attribuite nel grado del generale di brigata ai colonnelli delle varie armi.

Art. 5.

L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, recante norme in materia di avanzamento per gli ufficiali dell'esercito, è prorogata fino al 31 dicembre 1948.

Art. 6.

L'articolo 1 del presente decreto ha efficacia dal 1° luglio 1947; l'articolo 5 ha efficacia dal 1° gennaio 1948.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.